



AMAP - S.p.A.

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE ED ATTIVITA' DELLA SOCIETA'

Art. 1 - Costituzione e denominazione

a. E' costituita una società per azioni denominata: "AMAP s.p.a.". La partecipazione alla società è riservata al Comune di Palermo quale socio di maggioranza con almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale, e, per il residuo 49% (quarantanove per cento) di capitale, alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165. Non è consentita la partecipazione di soci privati. Il Comune di Palermo può partecipare sia in forma diretta sia a mezzo di società dallo stesso interamente possedute quale socio unico.

b. La società esercita la propria attività istituzionale in via prevalente in favore dell'ente o degli enti pubblici titolari del relativo capitale sociale.

c. La società, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal Regolamento sulle attività di vigilanza e controllo su società ed enti partecipati del Comune di Palermo, è soggetta al controllo analogo dei soci, esercitato anche previo concerto tra gli stessi.

d. Scopo della società è la gestione del Servizio Idrico Integrato all'interno dell'ambito territoriale ottimale come individuato dalla normativa vigente.

Art. 2 - Sede

1. La Società ha sede in Palermo.

2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere ovunque unità locali operative (succursali, filiali, uffici, depositi, agenzie, rappresentanze), nonché di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato. E' di competenza dell'Assemblea Straordinaria la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede sociale in Comune diverso da quello sopra indicato.

Art. 3 - Domicilio Soci

1. Il domicilio dei soci, per quanto riguarda i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci.

Art. 4 - Oggetto

1. La società ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acque ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue e loro eventuale riutilizzo. La gestione delle reti, separata o integrata con l'erogazione dei suddetti servizi e la realizzazione dei lavori connessi alla stessa gestione delle reti, delle opere e degli impianti necessari per la prestazione dei medesimi servizi, nonché l'utilizzo delle reti e degli impianti anche per lo svolgimento di attività diverse dalla gestione del servizio idrico integrato.

2. La Società potrà altresì:

- a) provvedere alla progettazione, attuazione, costruzione, gestione, manutenzione e rinnovo di impianti e reti connessi al ciclo integrale delle acque;
- b) svolgere altri servizi ambientali di supporto e servizi comunque connessi al

A handwritten signature or set of initials, possibly "NP", located at the bottom right of the page.



ciclo integrale delle acque;

- c) fornire la consulenza e l'assistenza tecnica, amministrativa e legale ad aziende, enti e società anche estranei alla propria compagine sociale, che operano in settori simili o collegati al proprio;
- d) assumere commesse con altri soggetti per esercitare le attività previste nel proprio oggetto sociale;
- e) provvedere, anche in collaborazione con altri soggetti, imprese o istituti di ricerca, a studi, iniziative, ricerche al fine di promuovere e migliorare le conoscenze e le tecnologie dei settori, compresa la formazione professionale relativa alle attività sociali;
- f) esercitare qualsiasi attività o servizio - anche di commercializzazione e di studio - connessi, ausiliari, strumentali, accessori o complementari rispetto alle attività di cui sopra e comunque correlate ai servizi a rete, nessuno escluso;
- g) svolgere attività nel campo delle analisi di laboratorio, delle prove tecniche della certificazione e della garanzia della qualità;
- h) provvedere all'imbottigliamento e commercializzazione di acque minerali o naturali.

3. La Società potrà realizzare e gestire le attività di cui sopra, anche al di fuori dell'ambito territoriale di Palermo, direttamente, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma, anche a seguito di richieste di terzi, siano essi enti pubblici o privati anche non soci.

4. La Società potrà promuovere e costituire - od assumere partecipazioni - sia direttamente che indirettamente, in società, consorzi ed enti in genere, sia italiani che esteri, aventi oggetto analogo, affine, connesso al proprio.

5. Le Società controllate non potranno creare a loro volta organismi societari, senza il previo consenso della società controllante.

6. La Società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale e delle attività comunque ad esso connesse, potrà anche far parte di associazioni di imprese, assumere appalti, affidare lavori e servizi, gestire beni, complessi di beni e strutture di terzi.

7. La Società può compiere tutte le operazioni di carattere tecnico, commerciale, industriale, immobiliare e finanziario, inclusa la concessione di ipoteche su beni sociali e la prestazione di garanzie in genere, anche a favore di terzi, nei limiti del capitale sociale o, se inferiore del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato. La Società ha facoltà di raccogliere, presso i propri soci e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale.

8. La Società non potrà, in alcun caso, svolgere attività riservate alle banche o ad altri intermediari autorizzati ai sensi delle leggi vigenti in materia bancaria, creditizia e finanziaria.

Art. 5 - Durata

1. La durata della Società è fissata fino al 31.12.2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci.

2. La Società potrà sciogliersi anche anticipatamente per deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci o per il verificarsi delle altre cause previste dal Codice Civile.

TITOLO II

CAPITALE, AZIONI, STRUMENTI FINANZIARI E FINANZIAMENTI



DEI SOCI

Art. 6 - Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di euro 25.581.337,00 (venticinquemilionicinquecentotantunomilatrecentotrentasette/00) rappresentato da n. 25.581.337 (venticinquemilionicinquecentotantunomilatrecentotrentasette) azioni del valore nominale di euro 1 (uno) ciascuna.
2. La partecipazione del Comune di Palermo non potrà, in ogni caso, essere inferiore al 51 (cinquantuno) per cento del capitale sociale e non sarà pertanto valido nei confronti della Società il trasferimento di azioni che riduca la suddetta partecipazione pubblica locale al di sotto di tale limite.
3. I conferimenti, nel rispetto delle norme di legge ed ai sensi dell'art. 2342 Codice Civile, possono essere costituiti anche da beni diversi dal denaro o da crediti.
4. Qualora ricorrano le condizioni di legge, possono essere emesse azioni privilegiate o aventi, comunque, diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.
5. La qualità di socio comporta l'adesione incondizionata al presente Statuto ed a tutte le deliberazioni dell'Assemblea, ancorché anteriori all'acquisto di tale qualità.

Art. 7 - Variazione del capitale sociale

1. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile e fatta salva, in ogni caso, la condizione di cui al comma 2 dell'art. 6 del presente Statuto.
2. In sede di aumento del capitale sociale i Soci hanno diritto alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione, in proporzione al numero di azioni effettivamente possedute.
3. I Soci che esercitano il diritto di opzione e che ne facciano contestuale richiesta hanno diritto di prelazione all'acquisto delle azioni che siano rimaste non optate. Ove i richiedenti siano più di uno, le quote non optate saranno suddivise fra i Soci in proporzione alla loro pregressa partecipazione al capitale sociale.
4. La sottoscrizione seguirà entro i successivi trenta giorni dalla comunicazione del Consiglio di Amministrazione.
5. Le quote non optate potranno essere sottoscritte da terzi estranei, nei limiti di cui al successivo art. 11 e comunque nel rispetto di quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 6 del presente Statuto, solo se la deliberazione di aumento del capitale sociale lo preveda espressamente.
6. Restano salvi i casi di esclusione del diritto di opzione previsti dalla legge e, in particolare, quando l'interesse della Società lo esige, il diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni di nuova emissione può essere escluso o limitato con la relativa deliberazione di aumento di capitale ai sensi dell'art. 2441 CC, comma 5 e seguenti.
7. Se l'aumento non sia, comunque, interamente sottoscritto nel termine previsto nella relativa deliberazione, esso sarà valido ed efficace per l'ammontare sottoscritto solo se la deliberazione lo preveda espressamente.

Art. 8 - Versamenti

1. Il Consiglio di Amministrazione provvede al richiamo dei versamenti sulle azioni mediante annunci pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con



preavviso non minore di 60 giorni o, in alternativa, mediante invio di raccomandata A.R. da inviare entro lo stesso termine.

2. A carico degli azionisti in ritardo nei versamenti richiesti decorre l'interesse annuo pari al saggio degli interessi legali aumentato di due punti.

3. La Società, inoltre, potrà esercitare contro gli azionisti morosi ogni diritto od azione a norma di legge.

Art. 9 - Azioni

1. Le azioni sono nominative e indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto.

Art. 10 - Trasferimenti - Opzione - Prelazione

1. Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito e di liberalità, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale, dovrà previamente, con raccomandata A.R., informare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, specificando nella comunicazione il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita.

2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvederà a darne comunicazione a tutti i soci entro 45 giorni dal ricevimento della offerta mediante apposito annuncio pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o, in alternativa, mediante invio di raccomandata A.R..

3. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, debbono manifestare, a mezzo di lettera raccomandata A.R. indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, la propria incondizionata volontà ad acquistare le azioni o i diritti di opzione offerti, entro 20 giorni dal ricevimento o dalla pubblicazione della comunicazione di cui al comma precedente. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro dieci giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, provvederà a sua volta a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci, a mezzo di raccomandata A.R., delle proposte di acquisto pervenute, assistite da diritto di prelazione.

4. La prelazione dovrà essere esercitata, in proporzione alle azioni possedute, su tutte le azioni o diritti di opzione offerti. Qualora la prelazione venga esercitata da più soci, l'insieme di tutte le azioni o dei diritti di opzione offerti verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

5. Nel caso in cui il corrispettivo indicato per la cessione sia considerato eccessivo da parte di chi intende esercitare la prelazione, il corrispettivo stesso sarà determinato d'accordo tra le parti, oppure ricorrendo al giudizio del collegio arbitrale previsto dall'art. 33 del presente Statuto, la cui decisione dovrà essere pronunciata entro il termine di giorni 90 dalla costituzione dello stesso Collegio Arbitrale.

6. Qualora nessun socio eserciti nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi il diritto di prelazione, le azioni e i diritti di opzione saranno liberamente trasferibili, purché a condizioni non inferiori a quelle indicate nell'offerta, fatto salvo quanto disposto al successivo comma ed all'art. 11 del presente Statuto.

7. L'efficacia dei trasferimenti delle azioni e dei diritti di opzione nei confronti della Società è subordinata all'accertamento, da parte del Consiglio di Amministrazione, che il trasferimento stesso non faccia venire meno la titolarità, per il Comune di Palermo, e comunque per la partecipazione pubblica locale,



della maggioranza delle azioni di cui al comma 2 dell'art. 6 del presente Statuto.

Art. 11 - Efficacia Dei Trasferimenti

1. Il trasferimento, a terzi non soci, delle azioni e dei diritti di opzione ad esse inerenti, non produrrà effetti nei confronti della Società se non con il preventivo consenso dell'Assemblea dei Soci, che potrà essere negato nel caso di violazione dell'art. 6, secondo comma, del presente Statuto.

2. Il consenso al suddetto trasferimento a terzi non soci potrà, inoltre, essere legittimamente rifiutato:

- a) a soggetti che si trovino in posizioni di concorrenza o di conflitto di interessi con la Società;
- b) a soggetti che non abbiano un curriculum economico-finanziario soddisfacente sotto il profilo della solvibilità nonché dell'attitudine all'osservanza delle regole di correttezza di cui all'art. 1175 C.C.;
- c) a soggetti che risultino insolventi o inadempienti ad obblighi ed impegni - specie se contratti nei confronti di enti pubblici - o nei confronti dei quali siano pendenti procedure concorsuali;
- d) a soggetti che rivestano qualità tali che la loro presenza nella compagine sociale possa risultare pregiudizievole per la Società o possa in ogni modo coinvolgere la stessa nella dinamica di flussi finanziari di origine illecita;
- e) a soggetti che si trovino sottoposti a procedimenti penali in corso o che abbiano riportato condanne per reati concorsuali, nonché provvedimenti per misure di prevenzione, indagini, sequestri, confische od altri provvedimenti di cui alla legge n. 575 del 31/5/1965 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Ai fini del "consenso" di cui ai punti 1 e 2, il Socio che intenderà trasferire a terzi non soci le azioni e/o i diritti di cui al punto 1, dovrà comunicare alla Società, a mezzo lettera raccomandata A.R., oltre al numero delle azioni o diritti che intende cedere, tutti gli elementi ed ogni altra informazione necessari per l'esatta identificazione del soggetto acquirente, affinché il Consiglio di Amministrazione possa valutare con cognizione di causa e prudente apprezzamento le qualità dello stesso acquirente, riferendone all'Assemblea dei Soci entro e non oltre gg. 60.


4. Il giudizio sul gradimento del soggetto acquirente dovrà essere espresso dall'Assemblea dei Soci entro il termine di cui sopra e l'eventuale rifiuto del consenso o gradimento - che potrà essere espresso in presenza di una sola delle condizioni ostative di cui al punto 2 - dovrà essere motivato dallo stesso organo il quale, entro i successivi gg. 30 (trenta) potrà designare un altro acquirente/i delle azioni o dei diritti posti in vendita.

5. L'efficacia dei trasferimenti a terzi non soci di una quantità inferiore a n.10.000 azioni e/o ai corrispondenti diritti resta subordinata al preventivo consenso del solo Consiglio di Amministrazione, che potrà essere negato nei casi indicati nel precedente comma 2 o per altre ragioni adeguatamente motivate, da esprimersi entro e non oltre gg.60 dalla presentazione della comunicazione di cui al precedente comma 3.

Art. 12. - Recesso del Socio

1. Il socio può recedere dalla società, per tutte o parte delle sue azioni, nei casi previsti dall'articolo 2437, comma 1, del codice civile e negli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.

Non spetta il diritto di recesso al socio che non ha concorso all'approvazione



delle deliberazioni aventi a oggetto:

a) la proroga del termine;

b) l'introduzione o la rimozione di limiti alla circolazione delle azioni.

L'esercizio del diritto di recesso ed i suoi termini sono regolati dall'art.2437 bis C.C.

La valutazione delle partecipazioni per le quali il recedente ha esercitato il diritto di recesso è effettuata ai sensi dell'articolo 2437-ter del codice civile.

Il procedimento di liquidazione si svolge con le modalità e nei termini di cui all'art. 2437 quater C.C..

Art. 13 - *Obbligazioni*

1. La Società può emettere obbligazioni al portatore o nominative.

2. L'emissione di obbligazioni non convertibili in azioni, ai sensi dell'articolo 2410, comma 1, è deliberata dall'organo amministrativo, mentre l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni resta riservata alla competenza dell'assemblea straordinaria ai sensi dell'art.2420 bis, comma 1.

Art. 14 - *Finanziamenti*

1. La Società potrà acquisire dai Soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza l'obbligo di restituzione, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

TITOLO III

ORGANI DELLA SOCIETA' E CONTROLLO CONTABILE

Art. 15 - *Organi della Società*

1. Sono organi della Società:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio Sindacale.

Art. 16 - *Assemblee dei Soci*

1. Le Assemblee dei soci, regolarmente convocate e costituite, rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.


2. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

3. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o anche altrove, purché nel comune dove ha sede la società, dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo di convocazione, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione dovrà altresì essere anche inviato con lettera raccomandata spedita almeno 20 (venti) giorni prima di quello fissato per l'adunanza ai soci che risultano iscritti nel libro soci alla data della deliberazione del Consiglio di Amministrazione che decide la convocazione dell'assemblea.

La convocazioni restano comunque valide nei confronti di tutti i Soci anche con la sola esecuzione della pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sia nel caso di soci non iscritti o iscritti successivamente nel libro soci, che nel caso di mancato recapito dell'avviso mediante lettera





raccomandata.

Nello stesso avviso di cui ai commi precedenti, sono indicati il giorno, il luogo e l'ora per l'adunanza di seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

4. Le Assemblee sono valide, pur in caso di mancato rispetto di tali formalità, nell'ipotesi di cui all'art. 2366, comma 4, del Codice Civile.

Art. 17 - Funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza, da persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti, scelta fra i componenti il Consiglio di Amministrazione o fra i soci presenti.

2. Quando le funzioni di segretario dell'Assemblea non debbano essere assolte per legge da un notaio, il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea con il voto della maggioranza dei presenti.

Art. 18 - Partecipazione all'Assemblea

1. Possono intervenire all'assemblea gli azionisti e i titolari di strumenti finanziari che hanno il diritto di voto nelle materie iscritte nell'ordine del giorno.

2. Chi intende intervenire all'assemblea è tenuto a depositare presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea, le azioni e/o gli eventuali certificati rappresentativi degli strumenti finanziari aventi diritto di voto. Le azioni e i certificati non possono essere ritirati prima che l'assemblea abbia avuto luogo.

3. I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea con delega scritta conferita ai sensi dell'art. 2372 C.C.

Art. 19 Assemblea ordinaria - Attribuzioni e convocazione

1. L'Assemblea ordinaria ai sensi di quanto previsto dall'art.2364 C.C. :

- approva i bilanci d'esercizio;
- nomina gli Amministratori e i Sindaci, tenendo conto della riserva di cui all'art.2449 del Codice Civile e ne determina il compenso;
- nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione, tenendo conto del disposto dell'art.26 terzo comma del presente Statuto;
- nomina, se lo ritiene opportuno, il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- nomina il Presidente del Collegio Sindacale;
- delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- nomina il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- delibera su altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza;
- autorizza il Consiglio di Amministrazione alla esecuzione di ogni operazione societaria che importi un impegno finanziario per la società superiore al 40 per cento del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato.

2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. Le ragioni della dilazione devono essere segnalate nella relazione sulla gestione.

3. L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio di



Amministrazione lo ritenga opportuno e quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

4. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentato dai soci partecipanti e delibera col voto favorevole della maggioranza dei soci partecipanti.

Art. 20 - Assemblea straordinaria - Attribuzioni e convocazione

1. L'Assemblea straordinaria delibera:

- le modifiche dello Statuto;
- l'emissione delle obbligazioni convertibili in azioni;
- la proroga e lo scioglimento della società;
- la nomina e i poteri dei liquidatori;
- su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria è convocata in tutti i casi previsti dalla legge ed ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

3. Essa delibera in prima convocazione col voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 60 per cento del capitale sociale ed in seconda convocazione col voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 51 per cento del capitale sociale.

4. Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Art. 21 - Consiglio di Amministrazione - Composizione

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, compreso il Presidente, nominati dall'Assemblea anche tra non soci e scelti fra persone aventi oltre i requisiti stabiliti dalle norme vigenti anche un titolo di studio adeguato all'attività dell'organismo interessato, competenze tecniche e gestionali nei settori di attività della Società e un'esperienza almeno quinquennale di tipo professionale o dirigenziale o di Presidente o di amministratore delegato maturata in aziende pubbliche o private di dimensione economica e strutturale assimilabile a quella dell'Ente interessato dallo svolgimento dell'incarico.

2. Il Comune, ai sensi dell'art. 2449 C.C., ha la facoltà di nominare amministratori in numero proporzionale alle azioni possedute.


2.bis - La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione dovrà essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti.

3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato ai sensi dell'art.26 terzo comma dello Statuto.

4. Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi membri un Vice Presidente con funzioni vicarie, se non è già nominato dall'assemblea dei Soci.

5. I componenti del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2383 del Codice Civile, durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili e revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto al risarcimento del danno, se la revoca avviene senza giusta causa.

6. Gli amministratori nominati dal Comune di Palermo a mente del comma 2 del presente articolo, possono essere revocati soltanto dallo stesso Comune ai sensi



dell'art. 2449, comma 2, del Codice Civile.

7. Per ogni seduta del Consiglio di Amministrazione lo stesso nomina un Segretario, che può essere anche estraneo allo stesso Consiglio.

8. Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori si provvede alla loro sostituzione in conformità di quanto previsto dall'art. 2386 del Codice Civile ed in modo da garantire il rispetto della quota di cui al punto 2.bis del presente articolo.

9. Se, per dimissioni o per altre cause, viene a mancare la maggioranza dei consiglieri, si intende cessato l'intero Consiglio di Amministrazione.

10. L'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica i quali potranno compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

11. Trascorsi gg. 15 (quindici) dalle dimissioni di cui sopra, senza che sia stata effettuata la convocazione dell'Assemblea, vi provvederà il Collegio Sindacale.

12. Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero Consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 22 – Consiglio di Amministrazione – Amministratore Delegato - Poteri - Deleghe

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza eccezioni di sorta e gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quelli che la legge riserva espressamente all'assemblea dei soci.

2. Il Consiglio ai sensi dell'art. 2381 C.C., può delegare in tutto o in parte le proprie attribuzioni e i propri poteri, compreso l'uso della firma sociale, con esclusione di quelli non delegabili per legge, ad un Amministratore delegato che può essere anche il Presidente, determinando i limiti della delega al momento della nomina o con delibere successive. Per il compimento di singoli atti od affari, il Consiglio di Amministrazione potrà delegare uno o più consiglieri con firma disgiunta o congiunta.

3. Non sono delegabili le materie di cui all'art. 24 comma 2.

4. Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

5. Il Consiglio di Amministrazione può nominare oltre che tra i dirigenti aziendali anche fra persone estranee al Consiglio, procuratori speciali e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri ed i compensi.

Art. 23 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, presso la sede della Società o anche altrove, purché nel comune ove la stessa ha sede, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne riceva domanda scritta dalla maggioranza dei Consiglieri o dei Sindaci.

2. Il Consiglio viene convocato dal Presidente con avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza, almeno due giorni prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e



l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno. Nel caso di ricorso al fax o alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo allo scopo gli avvisi dovranno essere spediti al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli amministratori medesimi e che risultino da apposita annotazione riportata nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e comunque con l'acquisizione di idoneo mezzo di prova dell'avvenuta spedizione.

3. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito, anche in mancanza di tali formalità, se sono presenti tutti i membri dell'organo stesso, nonché i Sindaci effettivi.

4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o audio/video collegati, e ciò a condizione che siano rispettati il metodo di collegialità e i principi di buona fede e di parità di trattamento fra gli intervenuti, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali e in particolare a condizione:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, con la possibilità, occorrendo, di ricevere o trasmettere documenti in copia.

Art. 24 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità sarà determinante il voto del Presidente.

2. Devono, tuttavia, essere assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica le deliberazioni concernenti:

- la determinazione degli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale;
- l'acquisto e la cessione di partecipazioni;
- la nomina o la designazione di rappresentanti della Società in seno agli organi amministrativi e di controllo di Società o Enti al cui capitale la Società partecipa;
- le assunzioni, i licenziamenti ed ogni altro aspetto riguardante la modifica dello Status giuridico ed economico del personale dipendente.

3. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione dovrà essere redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal Segretario, da annotarsi nel relativo libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 25 - Rimborso spese e compenso degli Amministratori

1. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso che verrà deliberato dall'Assemblea all'atto della nomina o successivamente e resterà invariato fino a nuova deliberazione dell'Assemblea stessa.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a vertical stroke.



Art 26 - Rappresentanza sociale, Presidente del Consiglio di amministrazione

1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire o resistere in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta:

- a) al presidente del consiglio di amministrazione fatto salvo quanto stabilito dai successivi commi 4 e 5;
- b) nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli organi delegati.

2. La rappresentanza sociale spetta anche al Direttore generale, nei limiti di quanto determinato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 29, nonché agli institori ed ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dal Consiglio di Amministrazione nell'atto di nomina o con delibere successive o con procura.

3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea e scelto fra gli amministratori nominati dal Comune di Palermo ai sensi dell'art. 2449 C.C.

4. Il Presidente, inoltre, ai sensi dell'art.2381. comma 1 :

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, fissandone la data e gli argomenti da porre all'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché vengano fornite a tutti i consiglieri adeguate informazioni sulle materia iscritte all'ordine del giorno;

- esercita le competenze attribuitegli dalla legge e dal presente Statuto, nonché tutte le attribuzioni delegategli dal Consiglio di Amministrazione.

5. In caso di assenza o impedimento del Presidente il potere di rappresentanza e di firma e le funzioni di cui sopra spettano al Vice Presidente e, in caso di assenza o impedimento anche di questi, all'amministratore più anziano per età anagrafica. Il concreto esercizio da parte del Vice Presidente o dell'amministratore più anziano dei poteri e/o funzioni rispettivamente del Presidente e del Vice Presidente, attesta di per sé l'assenza o l'impedimento di questi ultimi.

6. Per singoli atti od affari, il potere di rappresentanza della Società e la relativa firma possono essere conferiti dal Consiglio di Amministrazione ad altra persona o ad altre persone, con firma disgiunta o congiunta.

Art. 27 - Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi compreso il Presidente e da due supplenti, tutti iscritti nel registro revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, che durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili una sola volta.

2. I Sindaci effettivi e supplenti sono nominati dall'assemblea ai sensi dell'art. 2400 del Codice Civile.

La nomina dei componenti del Collegio Sindacale dovrà essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti.

La quota di cui al comma che precede si applica anche ai sindaci supplenti. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota.

3. Non possono essere nominati sindaci e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2399.

4. Il Comune, ai sensi dell'art. 2449 C.C., ha il diritto di nominare sindaci in



numero proporzionale alle azioni possedute.

5. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea fra i Sindaci effettivi nominati dal Comune di Palermo ai sensi dell'art. 2449 C.C.

6. Il compenso dei sindaci è determinato dall'Assemblea dei soci per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

7. Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile e dalle altre norme di legge in materia.

8. Il Collegio Sindacale deve riunirsi, su iniziativa del Presidente, almeno ogni novanta giorni.

9. Le riunioni di cui all'art.2404 C.C., potranno tenersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o audio/video collegati, purché siano rispettate le condizioni indicate per le riunioni del Consiglio di Amministrazione indicate all'art. 23 del presente statuto e le formalità e modalità delle convocazioni potranno essere concordate dal Collegio nel corso della prima riunione dopo la nomina riportandole nell'apposito verbale di cui al terzo comma del precitato art.2404 C.C.

Art. 28 - Controllo Contabile

1. Il controllo contabile è esercitato, a scelta dell'assemblea dei soci, salvo quanto è stabilito dall'articolo 2409-bis, comma 2, da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

2. Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se nominati, decadono dalla carica coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2409-quinquies. Nel caso di controllo contabile affidato a società di revisione, le disposizioni del presente comma si applicano con riferimento ai soci della medesima e ai soggetti incaricati della revisione.

3. L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società.

Art. 29 - Direttore Generale

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore Generale determinandone i poteri, anche di rappresentanza, al momento della nomina o con delibere successive.

2. Il Direttore Generale è responsabile della gestione operativa della Società e dell'attuazione delle linee strategiche e delle disposizioni impartite dal C.d.A. e dal Presidente e coordina i dirigenti delle aree operative.

TITOLO IV ESERCIZI SOCIALI

Art. 30 - Bilanci di esercizio

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno, incluso il primo.

2. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvederà nei modi e nei limiti di legge a deliberare il bilancio da sottoporre per la approvazione all'Assemblea degli azionisti entro i termini di cui al precedente art.19 comma 2.

3. Il bilancio annuale d'esercizio, indipendentemente dagli obblighi di legge, dovrà essere sottoposto a certificazione da parte di un'impresa abilitata a certificare Società con azioni quotate in borsa. La relazione annuale di certificazione dovrà essere trasmessa a tutti gli Enti Pubblici partecipanti alla



Società.

Art. 31 - Utili

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5 (cinque) per cento da destinare alla riserva legale sino al raggiungimento del limite stabilito dall'art. 2430 del Cod. Civ., saranno destinati secondo le determinazioni dell'Assemblea.
2. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili si prescrivono a favore della Società.

**TITOLO V
ALTRE NORME**

Art. 32 - Scioglimento

1. In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone le attribuzioni, i poteri ed i compensi, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

Art. 33 - Controversie e clausola compromissoria

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, fatta eccezione in ogni caso per le controversie in materia di pubblici servizi, di cui alla lettera a) del II comma dell'articolo 33 del D.Lgs. n. 80 del 31.03.1998 e successive modifiche ed integrazioni che dovranno essere risolte dal Giudice Amministrativo, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto da tre membri tutti nominati dal Presidente del Consiglio Notarile del distretto nel cui ambito ha sede la Società.
2. La nomina dei tre arbitri dovrà essere effettuata entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente e, nel caso di mancata nomina entro detto termine, dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società, sempre su richiesta fatta dalla parte più diligente. Il Presidente del Collegio Arbitrale sarà nominato, entro 20 (venti) giorni dalla costituzione, dagli arbitri di comune accordo tra loro ed in caso di disaccordo per sorteggio.
3. Il lodo si svolgerà presso la sede del Comune di Palermo.
4. Il Collegio Arbitrale dovrà pronunciarsi entro 90 giorni dalla nomina del Presidente, con lodo arbitrale rituale, secondo diritto.
5. Il Collegio Arbitrale quantificherà le spese dell'arbitrato a carico della parte soccombente e potrà statuire le eventuali diverse modalità di ripartizione delle stesse.
6. Per la disciplina del procedimento arbitrale e per la decisione di esso si applicano, rispettivamente, le disposizioni contenute negli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.
7. Eventuali modifiche delle superiori disposizioni riguardanti la clausola compromissoria dovranno essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.
8. Rimangono escluse dal giudizio arbitrale tutte le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Art. 34 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si applicano



le norme del Codice Civile, del Codice di Procedura Civile e delle leggi speciali in materia.

04 MAR. 2016

AMAP S.p.A.
Il Presidente
Arch. Maria Concetta Prestigiacomo
